



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
P.zza Marconi n. 1 – 40010 SALA BOLOGNESE
Tel. 051/6822511 – Fax 051/829182 – C.F. 80014630372 – P. IVA 00702211202

REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

Approvato con deliberazione n. 86/C.C. del 30.11.2005

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 5.11.2005 al 20.11.2005

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 10.1.2006 al 25.1.2006

REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

INDICE

CAPO I	4
POLIZIA AMMINISTRATIVA	4
Sezione Prima:	5
Disposizioni generali e Comuni alle Autorizzazioni di Polizia	5
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
Art. 2 – LA POLIZIA AMMINISTRATIVA COMUNALE	5
Art. 3 - DISCIPLINA GENERALE E REQUISITI SOGGETTIVI.....	5
Art. 4 – TITOLARITA', DURATA E CARATTERISTICHE	6
DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA	6
Art. 5 - UNITA' OPERATIVA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.	7
Art.6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – PROVVEDIMENTI.....	7
Art. 7 - COMUNICAZIONI AL PREFETTO E NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.....	7
Art. 8 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE LICENZE.	8
Sezione Seconda:	9
Le Autorizzazioni di Polizia	9
Art. 9 – LICENZA VENDITA AMBULANTE STRUMENTI PUNTA E TAGLIO.....	9
Art. 10 – LICENZA PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO	9
Art. 11– LICENZA PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI	10
PROVVISORI ELETTRICI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' CIVILI O RELIGIOSE.....	10
("Luminarie – Artt. 57 TULPS e 110 REG. TULPS).....	10
Art. 12– LICENZA PER IL MESTIERE DI FOCHINO	10
Art. 13 – AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO GAS TOSSICI.....	11
Art. 14 - INSTALLAZIONE E E MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI E MONTACARICHI, E DI PIATTAFORME ELEVATRICI PER DIVERSAMENTE ABILI	12
Art. 15 - RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IN SUOLO PUBBLICO.....	12
Art. 16 – AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI	13
GARE SPORTIVE CON AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI	13
SU STRADE ORDINARIE DI INTERESSE ESCLUSIVAMENTE COMUNALE	13
ART. 17 – TRATTENIMENTI MUSICALI E ATTIVITA' EQUIPARATE	13
Art. 18 -TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI	13
Art. 19 – SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI TEMPORANEI NON INDETTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE.....	14
Art. 20 - AGIBILITA' DI TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.	15
Art. 21 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	15
Per l'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S.	15
Art. 22– ATTIVITA' DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE	16
Art. 23 - ALBERGHI ED ALTRI ESERCIZI.....	16
Art. 24 – AUTORIMESSE	17
Art. 25 - NOLEGGIO CON CONDUCENTE	17
Art. 26 - SALE GIOCO.....	17
Art. 27 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO E/O DA INTRATTENIMENTO LECITI DI CUI ALL'ART. 86 e 110 T.U.L.P.S.....	18
Art. 28 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI.....	20
(art. 110. Tulps e art. 195 Regolamento Tulps).....	20

Art. 29 - ALTRE AUTORIZZAZIONI AI SENSI ART. 86 T.U.L.P.S.....	20
Art. 30 - LICENZE TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ...	21
Art. 31 – LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE.....	21
Art. 32 - AFFITTACAMERE	21
Art. 33 - AGENZIE D’AFFARI	22
Art. 34 – ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO	22
Art. 35 - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE.	22
Art. 36– DIRETTORE, ISTRUTTORE DI TIRO.	23
CAPO II	24
DISPOSIZIONI DI	24
POLIZIA COMMERCIALE	24
Art. 37 - COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO.....	25
Art. 38 - PREPOSTO ALLE VENDITE	25
Art. 39 - ERBORISTERIE.....	25
Art. 40 - VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO	26
Art. 41 - VENDITE NEGLI SPACCI INTERNI.....	26
Art. 42 - VENDITA DEI PRODOTTI DA PARTE DI ARTIGIANI E DI INDUSTRIALI.....	26
Art. 43 - ATTIVITA’ MISTE.....	27
Art. 44 - VENDITE DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI	27
Art. 45 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE – REGIME DELLE AREE.....	28
Art. 46 - ATTIVITA’ DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO	28
Art. 47 - ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E VENDITA.....	29
OPERE DELL’INGEGNO.....	29
Art. 48 - PUBBLICITA’ DEI PREZZI	29
Art. 49 - VENDITE STRAORDINARIE e SOTTOCOSTO	29
Art. 50 - INSEDIAMENTO DI SEXY SHOP	31
Art. 51 - INSEDIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE	31
Art. 52 - SANZIONI	31
Art. 53 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	32

CAPO I

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Sezione Prima:

Disposizioni generali e Comuni alle Autorizzazioni di Polizia

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il Capo I del presente regolamento determina le procedure e competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*), nonché di quelle elencate all'art. 163 del D. Lgs. 31-3-1998 n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*), e relativamente a quanto disposto con Legge Costituzionale n. 3/2001 (*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*).
2. L'attività di Polizia Amministrativa è quella svolta dallo Stato, o dagli altri enti pubblici (Regioni, Province e Comuni, in quanto Enti titolari di funzioni di polizia) mediante una serie di misure amministrative preventive e finalizzate al controllo di esercizio di attività poste in essere da privati affinché dalle stesse non derivino danni sociali e vengano osservate le limitazioni imposte dalla legge all'attività dei singoli.
3. Le funzioni di polizia amministrativa sono pertanto in rapporto di accessorietà rispetto alle tipiche funzioni di amministrazione attiva.

Art. 2 – LA POLIZIA AMMINISTRATIVA COMUNALE

1. I Comuni sono titolari di compiti e funzioni in materia di polizia amministrativa che, all'indomani dell'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono venuti, via via, ad ampliarsi sempre più.
2. Tali compiti e funzioni ineriscono, essenzialmente, le attività disciplinate dal R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (Testo Unico della legge di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.), ancorchè non tutte le attività in esso considerate siano di competenza del Comune, nè, quest'ultimo, sia, sotto l'aspetto della polizia amministrativa, competente per le sole attività regolamentate dalle leggi di pubblica sicurezza.
3. L'art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, ha trasferito ai Comuni compiti e funzioni precedentemente esercitate dalla Questura.
4. Il provvedimento mediante il quale gli organi del Comune esercitano i propri compiti e le funzioni di polizia amministrativa di loro spettanza, è principalmente costituito dalla licenza.
5. L'istituto della licenza è sostituito, per alcune attività, da comunicazione o dalla Denuncia di Inizio Attività, come previsto dalle norme sulla semplificazione amministrativa.

Art. 3 - DISCIPLINA GENERALE E REQUISITI SOGGETTIVI

1. Salvo condizioni particolari stabilite dalla Legge per i singoli casi, le autorizzazioni di Polizia Amministrativa, le licenze, le iscrizioni in appositi registri di cui agli articoli seguenti **debbono essere negate** (art. 11 e 12 T.U.L.P.S.)¹:
 - a. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
 - b. a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - c. a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione prefettizia di cui al D.Lgs. 08.08.1994 n. 490 e del D.P.R. 252/1998.²

¹ T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/6/1931 n. 773.

- d. A chi non dimostri di avere ottemperato all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti.
- e. Ai sensi dell'art. 92 del TULPS, oltre a quanto previsto dalle precedenti lettere, le autorizzazioni di esercizio pubblico non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo ⁽⁷³⁾, o per infrazioni alla legge sul lotto ⁽⁷⁴⁾, o per abuso di sostanze stupefacenti ⁽⁷⁵⁾.
2. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, **possono essere negate** a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi è stato diffidato dall'Autorità di P.S.
3. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, **devono** essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate. Esse **possono essere revocate** quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo. **Possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.**
4. La Giunta Comunale si esprime con proprio provvedimento motivato in merito alle istanze presentate da soggetti che versino nella situazione di cui al secondo comma o di cui **ai al 2° e 3° periodo del terzo comma** del presente articolo.
5. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., così come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 311/2001, il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte, viene autocertificato dall'interessato, osservando le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, fermo restando la facoltà per l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, di effettuare verifiche d'ufficio.
6. Ai sensi del medesimo art. 12 summenzionato, è fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Art. 4 – TITOLARITA' , DURATA E CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA ³

1. Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono personali, non possono essere trasmesse e dare luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
2. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza, nell'esercizio di una attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
3. Gli atti di consenso possono essere assunti avanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
4. Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione.
5. Le autorizzazioni di polizia amministrativa hanno la durata di un anno, con decorrenza dal giorno del rilascio e devono essere rinnovate ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del T.U.L.P.S..
6. Il giorno della decorrenza non è computato nei termini.
7. Come disposto dal 2° comma dell'art. 11 del TULPS, introdotto dal D.P.R. 311/2001⁴ le autorizzazioni di cui al Titolo III del T.U.L.P.S., la cui durata non sia già stabilita da altri leggi

² D.Lgs. 490/1994 e D.P.R. 252/1998: Normativa antimafia

³ Vedi elenco autorizzazioni di polizia amministrativa in allegato

statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi a tempo determinato.

8. Le autorizzazioni di polizia sono revocabili e possono essere sospese in caso di abuso.
9. **Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.**

Art. 5 - UNITA' OPERATIVA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.

1. L'istruttoria delle domande e gli altri adempimenti sono espletati dall'unità operativa di Polizia Amministrativa operante presso il Servizio Sviluppo Economico, e sono definiti dal Responsabile dell'Area cui appartiene la predetta unità operativa, di seguito indicato quale Responsabile di Area.
2. L'unità operativa ed il Responsabile dell'Area dovranno attenersi alle norme del vigente Regolamento Comunale che disciplina il procedimento amministrativo, adottato ai sensi della Legge 241 del 07.08.1990, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Presso l'Ufficio di Polizia Amministrativa devono essere tenuti gli elenchi dei documenti necessari a corredo delle domande di autorizzazione e loro rinnovi da esibire a chiunque lo richieda. Parimenti devono essere disponibili per chiunque lo richieda dei fac-simili delle domande onde facilitare la stesura delle stesse.
4. La domanda si intende **tacitamente** rinunciata qualora l'interessato, invitato ad integrare la documentazione necessaria, non provveda entro il termine di **sessanta giorni** dal ricevimento dell'invito.

Art.6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – PROVVEDIMENTI.

1. A seguito delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni, licenze o iscrizioni, il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio, eventualmente di concerto con gli altri uffici comunali interessati, predispone una scheda istruttoria nella quale sono elencati gli estremi della domanda, i requisiti sussistenti e quelli eventualmente mancanti ed esprime un parere sull'accoglimento o meno della domanda.
2. Sulla scheda devono essere riportati anche i pareri delle commissioni consultive che devono essere sentite preventivamente.
3. I provvedimenti di diniego o non conformi a pareri obbligatori, devono essere sufficientemente e congruamente motivati.

Art. 7 - COMUNICAZIONI AL PREFETTO E NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.

1. I provvedimenti che, ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. 616/77⁵ devono essere **preventivamente** comunicati al prefetto **prima del loro rilascio** sono inviati in copia allo stesso non appena predisposti.
2. I provvedimenti autorizzatori all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande vanno altresì comunicati alla Prefettura entro e non oltre 10 giorni dal loro rilascio, per il combinato disposto dell'art. 21 – 1° comma della L.R. 14/2003 con l'ex art. 9 – 1° comma della Legge 287/1991.⁶

Debbono inoltre essere tempestivamente comunicati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, taluni dei provvedimenti le cui competenze sono state trasferite al Comune dall'art. 163 del D. Lgs. 112/98, e più precisamente quelli individuati al comma 2, lettere a), e), f) e g), relativi a:

⁴ D.P.R. 28.05.2001, n. 311 Regolamento per la semplificazione di alcuni procedimenti disciplinati dal TULPS

⁵ D.P.R. 24.07.1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 – art. 19: Polizia Amministrativa

⁶ L. 25-8-1991 n. 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. NON PIU' IN VIGORE IN E.R., fatto salvo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 14/2003.

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ⁽¹⁹⁹⁾, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ⁽¹⁹⁹⁾;

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 ⁽²⁰⁰⁾;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ⁽²⁰¹⁾;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ⁽²⁰²⁾;

3. La notificazione formale all'interessato può essere sostituita dalla sottoscrizione per consegna del provvedimento resa dall'interessato all'ufficio di polizia amministrativa.

Art. 8 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE LICENZE.

1. Le licenze, le autorizzazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento debbono essere esposte al pubblico o custodite qualora si riferiscono ad attività personali, per poterle esibire in qualsiasi momento agli organi di controllo e vigilanza.

Sezione Seconda: Le Autorizzazioni di Polizia

Art. 9 – LICENZA VENDITA AMBULANTE STRUMENTI PUNTA E TAGLIO

1. L'art. 37 del T.U.L.P.S. condiziona lo svolgimento dell'attività di vendita in forma ambulante di strumenti da punta e da taglio al preventivo rilascio dell'autorizzazione amministrativa dallo stesso prescritta, la cui competenza è stata trasferita, dall'art. 163 del D. Lgs. 112/98, dalla Questura al Comune.
2. La licenza è sostituita dalla presentazione di una Denuncia di Inizio di Attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha validità annuale, al termine del quale l'interessato deve presentare nuova Denuncia.
3. **Ai sensi dell'art. 163, c. 4 del D. Lgs. 112/98, è fatto obbligo al comune di comunicare tempestivamente all'autorità di Pubblica Sicurezza i provvedimenti di cui al presente articolo.**

Art. 10 – LICENZA PER L' ACCENSIONE DI FUOCHI D' ARTIFICIO

1. Ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco, né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa ⁽³⁴⁾.
2. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
3. L'interessato presenta la domanda al Comune, allegando i titoli e documenti atti a comprovare:
 - ❖ Piante planimetriche in scala 1:1000 e 1:200 dell'area di accensione sulle quali dovranno essere evidenziati i seguenti dati (3 copie):
 - Luogo nel quale vengono fissate le granate (punto esatto di lancio);
 - Direzione di lancio;
 - Luogo predisposto per il pubblico;
 - Edifici e strade ubicate nelle vicinanze;
 - Indicazioni del peso complessivo della polvere utilizzata e specificazioni se si tratta di spettacolo pirotecnico aereo e/o a terra (2 copie);
 - ❖ Elenco dei fuochi artificiali che si intendono utilizzare, completi dell'indicazione del numero di calibro e della grammatura di ognuno (es. n. 40 bombe cal. 60 da 250 gr. l'una) e D.M. di omologazione dei fuochi (2 copie);
 - ❖ Relazione tecnica relativa all'organizzazione e svolgimento dello spettacolo pirotecnico (2 copie);
 - ❖ Copia polizza assicurativa per danni a persone e/o cose (2 copie);
 - ❖ Copia Licenza di cui all'art.47 del T.U.L.P.S. per la fabbricazione e/o deposito di esplosivi;
 - ❖ copia/e della/delle abilitazione/i di cui all'art.101 del T.U.L.P.S. per il/i fochino/i (2 copie);
4. Al fine di garantire l'incolumità pubblica, si osservano le disposizioni contenute nella Circolare Min. Interno 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., nonché le disposizioni contenute nella circolare prot. n. 1910/P.A. del 4 novembre 1998, della Prefettura di Bologna.
5. **L'autorizzazione rilasciata viene tempestivamente comunicata alla locale Stazione dei Carabinieri.**

Art. 11– LICENZA PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI
PROVVISORI ELETTRICI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' CIVILI O RELIGIOSE
(“ Luminarie” – Artt. 57 TULPS e 110 REG. TULPS)

2. Ai sensi dell'art. **110** del Regolamento TULPS RD 635/1940, è soggetta alla licenza della Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, contemplata dall'art. **57 TULPS**, la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza, con elementi decorativi ispirati all'evento e comunque privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
3. La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.
4. Il richiedente la licenza deve dichiarare all'autorità competente, allegando alla domanda relazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che l'esecuzione dell'impianto elettrico provvisorio è conforme alle norme di sicurezza CEI e che la ditta installatrice è coperta da assicurazione per danni eventualmente causati a terzi.
5. La domanda va trasmessa al Servizio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa.
- 6. L'autorizzazione rilasciata viene tempestivamente comunicata alla locale Stazione dei Carabinieri.**
7. Qualora la luminaria venga installata su suolo pubblico, su strada, nelle piazze ecc. oltre alla licenza di polizia rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, l'interessato deve richiedere all'ente proprietario del suolo pubblico l'autorizzazione per "l'occupazione aerea", la quale sarà esente dal pagamento ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. f), del vigente Regolamento COSAP di cui alla deliberazione consiliare 83/CC DEL 17.12.1998.
8. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno pubblici, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà.
9. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
10. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti la installazione,
11. Le violazioni di cui ai precedenti commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da EURO 100 a EURO 600 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12– LICENZA PER IL MESTIERE DI FOCHINO

1. L'attività di fochino è regolata dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, il quale, all'art. 27, indica le operazioni per le quali essa è necessaria, e segnatamente:
 - a. disgelamento di dinamiti;
 - b. confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
 - c. brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
 - d. eliminazione delle cariche inesplose.
2. La licenza, originariamente rilasciata dal Prefetto, è oggi rilasciata dal dirigente o responsabile del servizio comunale titolare delle funzioni di polizia amministrativa, a seguito del trasferimento di competenze operato dall'art. 163 del D. Lgs. 112/98.

3. La licenza viene rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità dell'interessato, da parte della Commissione Tecnica Provinciale, così come previsti dall'art. 27 del predetto D.P.R. 302/1956, e precisamente:
 - a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
 - b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
 - c) delle cognizioni proprie del mestiere;
 - d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
4. La suddetta licenza ha validità annuale, rinnovabile di anno in anno previa presentazione al Comune di apposita istanza, corredata dei necessari documenti (autorizzazione originale e certificato medico rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro).
5. **Ai sensi dell'art. 163, c. 4 del D. Lgs. 112/98, è fatto obbligo al comune di comunicare tempestivamente all'autorità di Pubblica Sicurezza i provvedimenti di cui al presente articolo.**

Art. 13 – AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO GAS TOSSICI

1. Ai sensi dell'art. 58 del T.U.L.P.S., è vietato l'impiego di gas tossici ⁽³⁵⁾ a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione ⁽³⁶⁾.
2. Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, che all'art. 1 elenca le sostanze considerate «gas tossico».
3. L'autorizzazione, già di competenza prefettizia, è stata attribuita ai Comuni dalla L.R. 04.05.1982, N. 19 "*NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA*".
4. L'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici deve essere eseguita da soggetti in possesso di apposita patente. I Comuni di residenza emettono il bando per il conseguimento della patente. Il bando viene pubblicato due volte all'anno e le sessioni di esame si effettuano nei periodi aprile-maggio e ottobre-novembre presso il Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Usl di Bologna Città dall'apposita Commissione.
5. La patente viene rilasciata dopo il superamento dell'esame ed ha durata quinquennale.
6. Ogni 5 anni l'interessato deve presentare domanda di revisione, previa emissione di bando da parte del Comune, a seguito della pubblicazione nella G.U. del Decreto del Ministero della Salute che dispone la revisione delle patenti rilasciate nel periodo sullo stesso indicato.
7. I titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune, dovranno presentare alla Segreteria Comunale, entro il termine indicato nel bando di cui al comma 6, una comunicazione di proseguimento dell'attività, utilizzando il modello predisposto dal competente ufficio, in cui l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - cognome e nome,
 - luogo e data di nascita,
 - residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio,
 - di non aver riportato condanne penali, oppure in caso contrario, precisare quali.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- la patente gas tossici, su cui andrà annotata la revisione,
- certificato rilasciato da un medico militare o dal Settore Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. di appartenenza, in data non anteriore a mesi sei dalla data di presentazione della comunicazione di proseguimento dell'attività, da cui risulti di:
 - NON è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici,
 - HA integri il senso olfattorio e la perveità nasale,

- NON presenta segni di intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti,
- PERCEPISCE la voce afona ad almeno OTTO metri di distanza da ciascun orecchio,
- POSSIEDE il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola Snellen), purchè da un occhio non inferiore a 5/10, raggiungibili anche con correzione di lenti.

Non sarà dato corso alle richieste che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati. La buona condotta sarà accertata d'ufficio.

8. Ogni qualvolta il titolare di patente intende utilizzare un gas tossico, inoltra apposita domanda al Comune per ottenere la autorizzazione "di volta in volta" ai sensi dell'art. 4, lett. d) del R.D. 147/1929, previa acquisizione di parere dal Servizio di Igiene dell'AUSL.

Art. 14 - INSTALLAZIONE E E MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI E MONTACARICHI, E DI PIATTAFORME ELEVATRICI PER DIVERSAMENTE ABILI

1. La licenza per l'installazione e la messa in esercizio di ascensori e montacarichi discende dall'ex art. 60 del T.U.L.P.S., che assegnava la competenza al Prefetto, in seguito trasferita ai Comuni ad opera del D.P.R. 616/77.
2. La materia è ora regolata dal D.P.R. 30.04.1999 n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", che ha anche abrogato l'art. 60 del T.U.L.P.S., nonché dal D.P.R. 24-7-1996 n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine", per quanto concerne le attività di installazione piattaforma elevatrice per diversamente abili la loro messa in esercizio.
3. La messa in esercizio di ascensori e montacarichi è effettuata con comunicazione al Comune e contestuale richiesta di assegnazione numero di matricola.
4. L'inizio dei lavori di installazione di piattaforma elevatrice per diversamente abili è effettuata previa comunicazione al Comune e contestuale richiesta di assegnazione numero di matricola.
5. Successivamente l'interessato effettuerà al Comune la comunicazione della messa in esercizio della piattaforma elevatrice per diversamente abili. Le comunicazioni devono contenere i dati indicati nella Circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato, n. 157296 del 14 aprile 1997, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 94 del 23 aprile 1997.
6. Gli impianti sono soggetti a verifiche biennali, da parte di apposita ditta o ente notificato. In caso di esito negativo della suddetta verifica, il Comune, sulla base del rapporto ricevuto attestante l'esito del sopralluogo, emette ordinanza di fermo, che sarà revocata solamente al ricevimento del nuovo rapporto attestante l'esito positivo del successivo sopralluogo disposto per la verifica.

Art. 15 - RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IN SUOLO PUBBLICO.

1. Ai sensi dell'art. 164, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 112/98,⁷ che ha abrogato l'art. 76 del TULPS, è fatto obbligo di informazione preventiva scritta all'autorità locale di pubblica sicurezza in caso di riprese cinematografiche in suolo pubblico.
2. Resta salva, qualora ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

⁷ D. Lgs. 31-3-1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

**Art. 16 – AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI
GARE SPORTIVE CON AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI
SU STRADE ORDINARIE DI INTERESSE ESCLUSIVAMENTE COMUNALE**

1. Il Comune è competente in merito al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale.
2. Trattasi di autorizzazione ai sensi art. 68 del T.U.L.P.S. (pubblico spettacolo) la cui competenza è stata trasferita al Comune ad opera dell'art. 163, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 112/98.
3. E' di competenza della Provincia il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale.
4. E' di competenza delle regioni il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale.
5. Il provvedimento, viene rilasciato sia ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. e dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada, il quale prescrive che *"per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di Pubblica sicurezza"*.
6. **Ai sensi dell'art. 163, c. 4 del D. Lgs. 112/98, è fatto obbligo al comune di comunicare tempestivamente all'autorità di Pubblica Sicurezza i provvedimenti di cui al presente articolo.**

ART. 17 – TRATTENIMENTI MUSICALI E ATTIVITA' EQUIPARATE

1. Chiunque, **per mercede, a fine di lucro o nell'esercizio di un'attività imprenditoriale**, intende dare in luogo pubblico o aperto al pubblico gli spettacoli di cui all'art. **68** del T.U.L.P.S. deve presentare, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, apposita istanza al Responsabile di Area, il quale, previo sopralluogo della Commissione di Vigilanza, rilascia la relativa autorizzazione, imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza degli spettatori.
2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli Ingegneri o dei Geometri, il quale attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno.
3. Per le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. è ammessa la rappresentanza.

**Art. 18 -TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI - GLI APPARECCHI RADIO-
TELEVISIVI NEI PUBBLICI ESERCIZI**

1. Chiunque, **per mercede, a fine di lucro o nell'esercizio di un'attività imprenditoriale**, intenda dare pubblici trattenimenti previsti dall'art. 69 del T.U.L.P.S. deve presentare apposita istanza al Responsabile di Area almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
2. Il Responsabile di Area, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza o qualora l'affluenza prevista non sia superiore alle 200 unità, previa presentazione di certificazione a firma di

tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, riferita al corretto montaggio delle strutture portanti, degli impianti elettrici e della messa a terra delle parti metalliche, rilascia la licenza per il tipo di trattenimento pubblico richiesto imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza degli spettatori.

3. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione di vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, purché il rispetto delle indicazioni dell'agibilità sia certificato da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale con lettera indirizzata all'Ufficio competente.
4. L'autorizzazione per i piccoli intrattenimenti musicali e/o di cabaret all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è subordinata alle disposizioni del secondo comma del presente articolo, **e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/2003, le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8 della medesima legge, abilitano anche alla effettuazione di piccoli trattenimenti musicali, a condizione che essi si svolgano senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.**
5. **La licenza non deve essere richiesta** quando nell'esercizio pubblico siano installati apparecchi **radio-televisivi** allo scopo di attirare la clientela, senza però aumentare il prezzo della consumazione e senza l'allestimento di strutture per il pubblico spettacolo.
6. La licenza non deve essere rilasciata nel caso di utilizzo di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri spettacoli senza perciò imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento.
7. **Deve essere invece rilasciata la licenza prevista dall'art. 69 TULSP se** l'esercente pubblico offre alla clientela la visione di partite di calcio o di altri spettacoli televisivi su reti decodificate, previo pagamento di un biglietto d'ingresso, ma senza trasformazione del locale in sala da trattenimento;
8. **Deve essere invece rilasciata la licenza prevista dall'art. 68 TULPS (e quindi previo ottenimento del nulla osta di agibilità ai sensi art. 80 TULPS) se** l'esercente pubblico offre alla clientela la visione di partite di calcio o di altri spettacoli televisivi su reti decodificate, previo pagamento di un biglietto d'ingresso e con svolgimento dell'intrattenimento in sale appositamente allestite con elementi tali che ne configurino una trasformazione (in locale di pubblico spettacolo).

Art. 19 – SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI TEMPORANEI NON INDETTI **NELL' ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE**

1. Fatto salvo quanto contenuto negli articoli precedenti, nel caso di spettacoli ed intrattenimenti in luoghi aperti o esposti al pubblico, non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, quindi non soggetti all'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 TULPS, gli organizzatori devono comunque munirsi della licenza di agibilità di cui all'80 TULPS qualora l'entità della manifestazione lo richieda.
2. Nel caso di manifestazione temporanea di non rilevante entità l'organizzatore presenterà dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000¹³ in cui

¹³ D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

attesterà che la manifestazione non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art.80 del T.U.L.P.S. ed al collaudo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Art. 20 - AGIBILITA' DI TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

1. La **licenza** di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. **80** del T.U.L.P.S. è rilasciata dal Responsabile di Area dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

Art. 21 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Per l' applicazione dell' art. 80 T.U.L.P.S.

1. Per l'applicazione dell'articolo **80** del T.U.L.P.S. (verifica di agibilità) sono istituite commissioni di vigilanza aventi i compiti disciplinati dall'art. 141, 141 bis e 142 del Regolamento P.S. approvato con R.D. 635/1940.
2. Ai sensi dell'art. 141bis, introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 141 e delle deleghe di cui al 1° comma, lett. e), del medesimo articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 142 del regolamento P.S. 635/1940, i controlli sono demandati alla Commissione Comunale di Vigilanza, che dura in carica tre anni, ed è così composta:
 - ❖ dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - ❖ dal Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato;
 - ❖ dal Referente del servizio igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato;
 - ❖ dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - ❖ dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - ❖ da un esperto in elettrotecnica.
3. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
4. Possono altresì farne parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
5. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
6. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.
7. Svolge le funzioni di segretario un dipendente comunale designato dal Responsabile di Area.
8. Qualora si tratti di esaminare attrazioni relative a spettacoli viaggianti, tipo circhi equestri, che operano con impiego di animali, la Commissione è integrata da medico veterinario, designato dal direttore generale dell' A.S.L..
9. Per i locali e gli impianti e per l'esercizio di singole attività dello spettacolo viaggiante con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale (Ingegneri, Architetti, Periti Industriali, Geometri) che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
10. La relazione deve all'occorrenza certificare la sicurezza degli impianti in ordine al corretto montaggio delle strutture adibite a trattenimento, la corretta installazione degli eventuali impianti elettrici e la provvista di idonei mezzi antincendio.

11. Ai sensi dell'art. 142 del Regolamento attuativo di P.S. 635/1940, è esclusa la verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza, in quanto prescritta obbligatoriamente da parte della Commissione Provinciale, nei seguenti casi:
 - a. nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b. con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità ⁽¹⁶⁴⁾.

Art. 22- ATTIVITA' DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

1. L'autorizzazione per l'attività di noleggio, discendente dall'art. 86 del T.U.L.P.S., è regolamentata dal D.P.R. 19-12-2001 n. 481 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente".
2. Ai sensi del predetto regolamento, l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente e' sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.
3. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
4. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti e' stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
5. L'attività di noleggio senza conducente è soggetta alla tenuta del registro in cui sono annotate le operazioni, vidimato dal Sindaco.
6. **La Denuncia di inizio di attività di cui al presente articolo viene trasmessa al Comune in triplice copia, delle quali una viene inviata al Prefetto ai sensi e per gli effetti del comma 3 del presente articolo.**

Art. 23 - ALBERGHI ED ALTRI ESERCIZI.

1. Il Responsabile di Area rilascia le licenze per l'esercizio di alberghi⁸ con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dalle leggi regionali di settore.
2. Il Responsabile di Area rilascia altresì le licenze per l'esercizio di piscine pubbliche e degli alberghi diurni di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S, previo parere del servizio Igiene Pubblica

⁸ Per combinato disposto art. 107 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e L. 29.05.2001 n. 135

dell'A.S.L. e verifica della conformità urbanistica ed edilizia delle strutture. Alla domanda devono essere allegati:

- autorizzazione sanitaria;
- parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le piscine pubbliche natatorie; detto parere non è richiesto per le piscine annessi a complessi ricettivi,
- certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale, per gli alberghi con più di 25 posti letto.

Art. 24 – AUTORIMESSE

1. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli, discendente dall'art. 86 del TULPS e art. 196 del regolamento attuativo, è disciplinata dal D.P.R. 19-12-2001 n. 480 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse".
2. Essa è subordinata a presentazione di Denuncia di Inizio di Attività, previo rilascio del certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e compatibilmente con la normativa urbanistica ed edilizia.
3. Per le rimesse che non sono soggette al preventivo rilascio del c.p.i., ai sensi della vigente normativa ((D.M. 1 febbraio 1982: *Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*), il richiedente deve però esibire una certificazione a firma di tecnico abilitato, contenente l'indicazione della capacità massima di ricovero veicoli possibile nell'area di che trattasi, dimostrata attraverso redazione di apposita planimetria con indicazione degli spazi di posteggio e di manovra conformi dimensionalmente alla normativa di settore.
4. La D.I.A. per la rimessa di biciclette può essere rilasciate omettendo la richiesta del parere e del certificato di cui al primo comma del presente articolo.
5. **La Denuncia di inizio di attività di cui al presente articolo viene trasmessa al Comune in triplice copia, delle quali una viene inviata al Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 19.12.2001, N. 480.**

Art. 25 - NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente discende dall'art. 86 del T.U.L.P.S.
2. L'attività è regolamentata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", nonché dal regolamento comunale predisposto ai sensi dell'art. 5 della legge.
3. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai sensi dell'art. 8 della legge.

Art. 26 - SALE GIOCO.

1. Il Responsabile di Area rilascia le licenze per l'esercizio di sale pubbliche di biliardi, per altri giochi leciti, nonché per la installazione di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S..
2. La licenza per le sale pubbliche è subordinata alla conformità del locale sotto il profilo edilizio ed igienico – sanitario ed alla presentazione della seguente documentazione:
 - certificato di tecnico abilitato in merito alla regolarità dei locali (impianto elettrico, impatto acustico, ecc.);
 - planimetria in scala 1:100 con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;

- documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale
 - certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore a 100 posti.
3. Sono vietate le scommesse di qualsiasi natura.
 4. La sala giochi all'interno di un esercizio di vicinato può essere attivata unicamente se vengono installati apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettere a) e c) del TULPS, per il disposto del Decreto Intersettoriale 27 ottobre 2003.
 5. Nei locali devono essere esposte le tariffe dei prezzi praticati e la tabella dei giochi proibiti vidimate dal Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 195 del R.D. 635/1940, come sostituito dalla lett. g), del comma 1, dell'art. 2, del D.P.R. 311/2001.
 6. Chiunque detenga attrezzature per l'intrattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici ad uso pubblico, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale di Polizia amministrativa una relazione tecnica redatta da tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6/10/1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento d'attuazione (D.P.R. 311/2001).
 7. Chiunque intende effettuare somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una sala giochi deve inviare una domanda al comune, attestando il possesso dei requisiti personali, professionali e igienico-sanitari dei locali. **Nella domanda va precisata la superficie da destinare alla somministrazione di bevande e alimenti che non può superare il 25% di quella complessiva. La somministrazione deve avvenire in contemporanea con lo svolgimento dell'attività di sala giochi.** Il regolamento sul procedimento amministrativo per le autorizzazioni di somministrazioni di alimenti e bevande potrà prevedere che la domanda sia sostituita da una Denuncia di Inizio di Attività, trattandosi di attività escluse dalla programmazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2003.
 8. **L'apertura senza autorizzazione di una sala giochi costituisce violazione dell'art. 86, comma 3 del TULPS.** L'esercizio abusivo di questa attività comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 616,00 a € 3.098,00 (pagamento in misura ridotta € 1.032,00 prevista dall'art. 17-bis, comma 1 del TULPS. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 17-ter e 17-quater del TULPS. Il comma 1 di questo art. 17-ter stabilisce che, in tutti i casi di illeciti sanzionati in via amministrativa dall'art. 17-bis. Commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis consegue la cessazione o la sospensione dell'attività esercitata in violazione delle prescrizioni: questi provvedimenti di cessazione e di sospensione dell'attività sono da ritenersi delle misure cautelari e non delle sanzioni accessorie (in quanto queste ultime sono previste nell'art. 17-quater del TULPS).
 9. Il pubblico ufficiale che ha accertato la violazione, che comporta l'applicazione delle disposizioni dell'art. 17-ter, deve riferirne, senza ritardo ed in forma scritta, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione trasmettendo, se la violazione è stata contestata immediatamente, il verbale di accertata violazione.
 10. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, ordina con provvedimento motivato la cessazione dell'attività condotta senza il titolo autorizzativo. Se nel verbale di accertata violazione l'agente accertatore non ha dato comunicazione che quella violazione comporta la cessazione dell'attività, si deve far precedere l'ordinanza di cessazione da un avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 27 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO E/O DA INTRATTENIMENTO

LECITI DI CUI ALL' ART. 86 e 110 T.U.L.P.S,

1. Per il disposto dell'art. 86 del T.U.L.P.S., e dell'art. 194 del relativo regolamento di attuazione, i locali nei quali si esercita qualunque gioco, devono ottenere preventivamente una autorizzazione a tale pratica.

2. **Sono in ogni caso vietati i giochi d'azzardo, ovvero quelli definiti dall'art. 721 del codice penale**, il quale stabilisce che sono quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria.
3. Ai sensi dell'art. **86** del T.U.L.P.S., la licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui ai commi 6° e 7° dell'art. **110**, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti.
4. Per quanto concerne le tipologie di apparecchi da gioco previste dal **comma 6, art. 110 T.U.L.P.S., gli esercizi pubblici** autorizzati ad esercitare l'attività di gioco lecito, devono osservare le prescrizioni contenute nel **decreto intersettoriale del 27 ottobre 2003** ai sensi dell'art. 9° del Tulpas approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
5. Gli apparecchi da gioco appartenenti alle tipologie previste dall'art. **110 comma 7 lett. A) e C)** possono essere installate **in qualunque tipo di attività nel numero massimo di tre complessivamente, fatta salva la diversa prescrizione per le Sale Gioco**, dettata dal già citato Decreto Intersettoriale.
6. Gli apparecchi da gioco appartenenti alle tipologie previste dall'art. 110 comma 7 lettere a) e c) devono avere le caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento, ai fini della produzione od importazione, contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 novembre 2005.
7. **Il decreto stabilisce inoltre l'obbligo di separazione fisica tra apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 e le altre tipologie di giochi.**
8. Per effetto delle disposizioni contenute in varie leggi finanziarie, ogni apparecchio e congegno da trattenimento per il gioco lecito **deve essere dotato di DUE NULLA OSTA e precisamente:**
 - il nulla osta di distribuzione, che viene rilasciato al produttore/importatore che immette sul mercato italiano gli apparecchi;
 - il nulla osta di messa in esercizio, che viene rilasciato ai gestori di questi apparecchi.
9. Il nulla osta di distribuzione per gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS è rilasciato ai produttori/importatori previo rilascio della certificazione di conformità alle regole tecniche di produzione e di funzionamento.
10. Il certificato di conformità e i nulla osta sono rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.M.S.)
11. **Detti nulla osta devono sempre accompagnare l'apparecchio**
12. **Ciascun apparecchio o congegno deve inoltre esser dotato di un proprio codice unico alfanumerico identificativo assegnato dall'AAMS che deve:**
 - per gli apparecchi di cui al comma 6 esser visualizzato su video o display ad ogni accensione e per almeno cinque secondi
 - per gli apparecchi di cui al comma 7 essere riportato su una targhetta avente requisiti di sicurezza, da apporre sull'apparecchio e sulle eventuali periferiche di gioco, in modo da favorirne l'immediata visibilità.
13. Per **ogni modello di apparecchio** produttori o gli importatori predispongono **anche una scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche de deve essere conservata** unitamente al registro delle manutenzioni.
14. Le installazioni di cui **ai commi 1 e 2 sono subordinate a previa dichiarazione di inizio attività** effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e a condizione che la collocazione delle stesse apparecchiature non crei intralcio al regolare flusso e deflusso della clientela. Alla predetta dichiarazione occorre allegare l'elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco e fotografie/depliant illustrativi. Detti regolamenti e lo svolgimento dell'attività devono essere conformi alla normativa vigente.
15. La sostituzione, l'aumento o la diminuzione degli apparecchi installati deve essere comunicata al Comune, allegando i regolamenti dei nuovi apparecchi eventualmente installati.

⁹ Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

16. **La dichiarazione di inizio di attività per le attività di gioco di qualunque tipo deve essere presentata anche dai Circoli Privati**, nei quali, però, secondo il disposto del già citato decreto intersettoriale, l'installazione degli apparecchi aventi le caratteristiche di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., è ammessa solamente se trattasi di Circoli in cui viene esercitata l'attività di somministrazione alimenti.
17. L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, (A.A.M.M.S.) NELLA CIRCOLARE N. 2/COA/DG/2003, ha precisato che tra gli apparecchi meccanici od elettromeccanici di cui all'art. 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nel testo sostituito dall'art. 22, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ricompresi, ancorché a mero titolo esemplificativo, **i seguenti tipi , che non rientrano quindi nella fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS E pertanto non sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per i medesimi (nulla osta).** Anche la loro installazione è comunque soggetta alla preventiva Denuncia di Inizio di Attività al Comune, per il disposto dei già citati artt. 86 del TULPS e 194 del regolamento attuativo.
18. bigliardi ed apparecchi similari
19. apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento (flipper. Bigliardini, gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi e parecchi similari);
20. apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento (calciobalilla e apparecchi similari);
21. attrazioni per bambini con congegno a vibrazione tipo Kiddie rides" attivabili a moneta o gettone
22. Nelle sale di biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.
23. **Le violazioni agli artt. 110 e 195 (regolamento) del TULPS non sono state depenalizzate e pertanto mantengono la loro natura di carattere penale.**

Art. 28 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

(art. 110. Tulps e art. 195 Regolamento Tulps)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e dell'art. 195 del regolamento attuativo, **in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati**, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco **è esposta una tabella, in luogo visibile, vidimata dal Sindaco o suo delegato**, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. La competenza alla vidimazione da parte del Sindaco della suddetta tabella è stata stabilita dall'art. 2 del **D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.**
4. **Le violazioni agli artt. 110 e 195 (regolamento) del tulps non sono state depenalizzate e pertanto mantengono la loro natura di carattere penale.**

Art. 29 - ALTRE AUTORIZZAZIONI AI SENSI ART. 86 T.U.L.P.S.

Ai sensi dell'art. 152 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., novellato dall'art. 2 del D.P.R. 311/2001, per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 del T.U.L.P.S. o dall'art. 158 del regolamento attuativo, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, **svolge anche**, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, **la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86**, con l'osservanza delle disposizioni del Titolo I, Capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108 terzo comma, 109 e 110 della legge.

Art. 30 - LICENZE TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

1. Le licenze temporanee di pubblico esercizio, di cui al già abrogato art. **103** T.U.L.P.S., per la somministrazione di alimenti e bevande aventi validità limitata ai soli giorni in esse indicati, sono rilasciate dal Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 14/03. (*DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*)
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al parere favorevole del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell' A.S.L. competente e al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 231 del T.U.L.L.S.S. 27.07.1934 n. 1265, nonché del Regolamento Comunale di Igiene.
3. I provvedimenti autorizzatori all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande vanno comunicati alla Prefettura entro e non oltre 10 giorni dal loro rilascio, per il combinato disposto dell'art. 21 – 1° comma della L.R. 14/2003 con l'ex art. 9 – 1° comma della Legge 287/1991.⁸

Art. 31 – LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

1. Per il disposto dell'art. 7, comma 2, della L.R. 14/2003, viene lasciata ai Comuni la possibilità di interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", si intende:
 - per bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol;
 - per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
3. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche è, quindi, un provvedimento dell'Amministrazione comunale che può essere adottato:
 - dal dirigente che ha la competenza al rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione;
 - come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici ovvero come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.;
 - anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie;
 - solo per comprovate esigenze di interesse pubblico che devono emergere nella premessa del provvedimento;
 - solo per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e luogo.
4. Quanto sopra, fermo restando che la somministrazione di bevande alcoliche rimane comunque soggetta alla normativa statale ancora vigente in materia, ed in particolare:
 - art. 87 del TULPS: divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi graduazione, ad eccezione delle deroghe di cui agli artt. 160 e 176;
 - artt. 689 e 691 del codice penale.
 - Legge 30 marzo 2001, n. 125.

Art. 32 - AFFITTACAMERE

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di affittacamere discende dall'art. **108** del T.U.L.P.S. in parte abrogato dall'art. 6, [*D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*](#), e la cui competenza è stata trasferita ai Comuni dall'art. 163 del D. Lgs. 112/98.

⁸ L. 25-8-1991 n. 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. NON PIU' IN VIGORE IN E.R., fatto salvo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 14/2003.

2. L'attività è regolamentata dalle specifiche norme regionali, attualmente la L.R. 34/1988 e L.R. 16/2004.
3. Il Comune provvede a dare comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza e al Comando dei Carabinieri del provvedimento autorizzativo dell'attività suddetta.

Art. 33 - AGENZIE D' AFFARI

1. In quanto competenza trasferita ai Comuni dal comma 2, lett. d) dell'art. 163 del D. Lgs. 112/98, Responsabile di Area riceve la Denuncia inizio Attività per l'esercizio di agenzie pubbliche d'affari ex art. 115 del TULPS approvato con R.D. 773/1939¹⁰, quali che siano l'oggetto e la durata, con l'esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni, **che rimangono di competenza del Questore.**
2. La d.i.a. deve contenere le indicazioni di cui agli artt. 204 e seguenti del Regolamento del T.U.L.P.S. R.D. 6.5.1940 n. 635.
3. I Titolari di agenzie pubbliche d'affari di cui al presente articolo, sono obbligati a tenere un **registro giornale degli affari**, ai sensi dell'art. 120 del TULPS, da **vidimarsi** preventivamente, in ogni pagina, a cura del Comune, previa presentazione di apposita istanza.

Art. 34 – ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

1. La licenza per attività di facchino discende dall'art. 121 T.U.L.P.S., già abrogato dal D.P.R. . 18-4-1994 n. 342 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio".
2. L'attività di facchino può essere esercitata previa denuncia di inizio al comune, in quanto autorità locale di pubblica sicurezza, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, e può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa.
3. La denuncia di inizio di attività va effettuata alla Autorità Locale di Pubblica Sicurezza del Comune in cui ha sede legale la Ditta esercente l'attività di facchinaggio.
4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa.
5. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma.
6. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.
7. La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, e le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della stessa legge sono soppresse.
8. **Il Comune trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attività ricevute ai sensi del presente regolamento.**

Art. 35 - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE.

1. Chiunque intenda fare commercio di cose antiche o usate o noleggio merci, deve presentare preventiva dichiarazione al Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 126 del TULPS, sotto forma di Denuncia di inizio di attività.
2. Per la presentazione della D.I.A. di cui al comma 1, l'interessato deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di commercio, ai sensi del D. Lgs. 114/98.

¹⁰ TULPS – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773

3. L'esercente deve costantemente tenere aggiornato il registro di carico e scarico merci, previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S. che dovrà essere vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza prima dell'uso.
4. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di cui sopra non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.¹⁴
5. Ai sensi dell'art. 247 del regolamento di esecuzione del TULPS così come modificato dal D.P.R. n°311/2001 che prevede l'esenzione dagli obblighi previsti sia dall'art. 126 che 128 del T.U.L.P.S., per "il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo", si determina che la somma di riferimento per "valore esiguo" è di € 75.

Art. 36– DIRETTORE, ISTRUTTORE DI TIRO.

1. Ai sensi dell'art. 31, c. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza.
2. Il rilascio della stessa, originariamente di competenza del Prefetto, spetta ora al Comune, in quanto compito trasferito all'Ente Locale dall'art. 163 c. 2 lett. g) del D. Lgs. 112/98.
3. La domanda presentata dall'interessato, relativamente al primo rilascio o al rinnovo, deve essere corredata della documentazione attestante la idoneità al maneggio delle armi e il possesso della capacità tecnica a svolgere le funzioni di Direttore/Istruttore di Tiro, nonchè il certificato medico ai sensi dell'art. 35 del TULPS di cui al R.D. 773/1931 attestante che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono la capacità di volere.
4. La licenza ha durata di un anno dal rilascio ed è rinnovata previa presentazione di apposita istanza, corredata dell'originale della licenza rilasciata, nonchè del certificato medico, aggiornato, di cui al comma 3 del presente articolo.
5. **Ai sensi dell'art. 163, c. 4 del D. Lgs. 112/98, è fatto obbligo al comune di comunicare tempestivamente all'autorità di Pubblica Sicurezza i provvedimenti di cui al presente articolo.**

¹⁴ Art. 2, comma 1, lettera i) D.P.R. 28.05.2001 N. 311

CAPO II

DISPOSIZIONI DI

POLIZIA COMMERCIALE

Art. 37 - COMMERCIO ALL' INGROSSO E AL DETTAGLIO

1. I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi d'acquisto.
2. I Commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.
3. I commercianti al dettaglio devono rifiutare la conclusione del contratto di vendita con clienti che chiedono il rilascio di fattura fiscale e che, per il quantitativo delle singole merci richieste, lasciano presumere che le stesse siano destinate ad una successiva rivendita.
4. Salvo deroghe stabilite dalla Regione, nello stesso locale, è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio (art. 26 co. 2 del D.lgs. 114/98).¹⁵
5. Compatibilmente con quanto previsto dalle norme in materia urbanistica, nella stessa unità immobiliare è consentito l'esercizio separato dell'attività di commercio all'ingrosso e di commercio al minuto alle seguenti condizioni:
 - a) Se vi è un ingresso esterno in comune, con lo stesso numero civico, occorre che internamente vi sia una struttura in grado di separare gli accessi ai distinti locali o parti di locali che, comunque, devono risultare ben distinti.
 - b) Se vi sono aperture che rendono i locali intercomunicanti occorre che le stesse non siano accessibili né utilizzabili dalla clientela.
6. Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso e al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 114/98, trattando uno o più dei prodotti di cui alla legge **320/1975** ¹⁶erano autorizzati in tal senso (art. 26 co. 2 del D.lgs. 114/98). Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.

Art. 38 - PREPOSTO ALLE VENDITE

1. Le società titolari di esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari devono avere un legale rappresentante o un preposto all'attività commerciale in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. 114/98. Fatto salvo il rispetto delle altre normative applicabili al rapporto intercorrente fra le parti, comprese quelle in materia di legislazione sul lavoro, l'incarico di "preposto" è comprovato dalla sottoscrizione per accettazione del modello allegato alla comunicazione o alla domanda di autorizzazione presentata dal legale rappresentante della società al Comune (Mod. COM 1 o COM 2 della modulistica predisposta dalla Conferenza Unificata Stato Regioni).
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 del D.lgs. 114/98.

Art. 39 - ERBORISTERIE

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali", (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista o titolo equipollente non possono coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché prepararle industrialmente.
2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie", è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

¹⁵ D.Lgs. 31-3-1998 n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

¹⁶ L. 320/1975, che ha modificato l'art. 1 della L. 42&/1971 (Precedente disciplina del commercio, abrogata dal D. Lgs. 114/98).

3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari.
I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 40 - VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

1. Ai sensi dell'art. 7, co.3, del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per piani d'appoggio, vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge Regionale n°14/2003.

Art. 41 - VENDITE NEGLI SPACCI INTERNI

1. La vendita effettuata ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 114/98 negli spacci interni può essere effettuata soltanto a favore delle persone che hanno titolo per accedervi e, per gli spacci aperti dopo il 24 aprile 1999, deve essere effettuata in locali che non hanno accesso diretto da una pubblica via, piazza od altra area pubblica.
2. In caso di ampliamento e/o trasferimento i locali devono essere resi conformi a quanto previsto dal citato D.lgs. 114/98.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 22 del D.lgs. 114/98.

Art. 42 - VENDITA DEI PRODOTTI DA PARTE DI ARTIGIANI E DI INDUSTRIALI

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 8/8/1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e dell'art. 4, co. 2 lett. f) del D.lgs. 114/98 nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti gli artigiani possono effettuare la vendita dei beni di propria produzione nonché la fornitura di beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi. E' vietata l'attività di somministrazione, salvo che questa sia solamente strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n°14/2003 non si configura attività di somministrazione se nel locale o in un'area ad esso riconducibile (aperta al pubblico) non vi è una zona appositamente attrezzata con elementi di arredo quali: tavoli, sedie, panche o sgabelli.
2. Gli industriali possono vendere i propri prodotti al consumatore finale nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti (cfr. circ. MICA 3467 del 28/5/1999).
3. Per locali adiacenti si intendono i locali **confinanti** e quelli **facenti parte dello stesso immobile, qualora vi sia almeno un punto di contatto**.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Regionale n°14/2003 in caso di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, chi viola le disposizioni di cui ai

precedenti commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 43 - ATTIVITA' MISTE

Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di **commercio, così come definita dall'art. 4,¹⁷ comma 1, lett. b) del D. Lgs. 114/98**, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

Art. 44 - VENDITE DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Le vendite da parte dei produttori agricoli sono regolamentate dal D. Lgs. 18.05.2001, n. 228.
2. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.
3. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
4. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
6. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*.
7. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
8. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il

¹⁷ "b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;"

divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

9. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

Art. 45 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE – REGIME DELLE AREE

1. Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/98, nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma **itinerante**:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna (su posteggi dati in concessione per 10 anni);
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano, su qualsiasi area, purchè in forma itinerante)
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto, previa presentazione di apposita comunicazione ai sensi del D.Lgs. 228/2001.
2. Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della legge della Regione Emilia Romagna n. 12/99 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche, in attuazione del D. Lgs. 114/98", l'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella esercitata dai produttori agricoli può essere esercitata:
 - a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore,
 - b) con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi di vendita.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, **sia di tipo A) che di tipo B)** ed i produttori agricoli possono essere autorizzati dal Dirigente competente a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, nei tempi e con le modalità indicati nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
4. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
 - c) Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.

Art. 46 - ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. In caso di attività esercitata su area individuata sull'apposita autorizzazione, è vietato cedere totalmente o parzialmente a terzi la predetta autorizzazione.
2. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

4. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
5. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti.
6. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
8. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
9. **Ai sensi dell'art. 87 del TULPS, è vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatte salve le deroghe previste dagli artt. 160 e 176 del regolamento di esecuzione del TULPS di cui al R.D. 635/1940.**

Art. 47 - ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA

OPERE DELL' INGEGNO

1. Ai sensi dell'art. 4, c. 2 lett. h) del D. Lgs. 114/98, la disciplina del commercio del medesimo D. Lgs. 114/98, non si applica, tra le altre fattispecie, a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Colui che svolge la predetta attività deve inviare al Comune una apposita dichiarazione autocertificante la condizione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 48 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 14 del D.lgs. 114/98, **dal D.lgs. 84/2000** "Attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi", e dal presente Regolamento.
2. I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, **compresi artigiani, industriali e produttori agricoli**, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
3. Qualora i prodotti esposti siano identici è sufficiente l'uso di un solo cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema del libero servizio. In questo caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
4. Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi si intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (v. circolare del Ministero Industria Commercio Artigianato 3467 del 28/5/1999).

Art. 49 - VENDITE STRAORDINARIE e SOTTOCOSTO

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del D. Lgs. 114/98, per vendite straordinarie si intendono: LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE, LE VENDITE DI FINE STAGIONE, LE VENDITE PROMOZIONALI, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione sono disciplinate dalla delibera di Giunta Regionale n. 1732/1999, come modificata, al comma 2 del punto 2), dalla delibera di Giunta Regionale n. 2549/2003.
3. Ai sensi delle suddette delibere di G.R., le **"vendite di fine stagione estive o invernali"** possono essere effettuate in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7 luglio al 7 settembre, previa comunicazione al Comune, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio, che deve indicare la data di inizio e della sua durata. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita. Ai fini di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
4. Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1732/1999, **le vendite di liquidazione** sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali. L'effettuazione delle vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita, e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesimo. Essa deve contenere le indicazioni relative ai motivi della vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui la medesima viene effettuata, la data di inizio e la sua durata entro i termini consentiti, nonchè gli allegati previsti dal comma 5 dell'Allegato A) della delibera di G.R. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno, per un periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell'attività commerciale, o di cessione dell'azienda, la vendita puo' essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane. L'esercente al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l'esercizio per i casi di cui al comma 3 della Deliberazione di G.R..Non è comunque possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre. A decorrere dalla data di invio della comunicazione, è fatto divieto di introdurre nei locali o pertinenze dell'esercizio, ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione al Sindaco. Nel caso di liquidazione antecedente la cessazione dell'attività commerciale, al termine della conclusione delle vendite l'esercente è tenuto a riconsegnare al Sindaco il titolo autorizzatorio. **Per quanto non contemplato nel presente articolo relativamente alle vendite di liquidazione, si rimanda alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1732/1999.**
5. Ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D. Lgs. 114/98, per **vendite SOTTOCOSTO**, si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconto o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
6. Le vendite sottocosto sono regolamentate attualmente dal D.P.R. 218/2004 e dalle Circolari Minindustria n. 3528/C/2001 e n. 3550/2002. Fatto salvo quanto indicato all'art. 2 del D.P.R. 218/2004, la vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non puo' avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. Devono essere osservati gli obblighi

di informazione ai consumatori previsti dall'art. 3 del D.P.R. 218/2001, compresa la comunicazione pubblica nel caso di fine anticipata dell'offerta. **Per quanto non contemplato nel presente articolo relativamente alle vendite sottocosto, si rimanda al D.P.R. 218/2001 e alle succitate circolari Minindustria.**

7. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
8. Fino all'emanazione della regolamentazione da parte del Ministero Industria Commercio e Artigianato le vendite promozionali, come definite dall'art. 15 commi 1 e 4 del D.lgs. 114/98 possono essere effettuate negli esercizi di commercio al dettaglio per tutti o una parte dei prodotti posti in vendita e per periodi di tempo limitato.
9. Nelle vetrine e nella pubblicità deve essere indicato il periodo di svolgimento della vendita promozionale mediante l'uso di un cartello od altre modalità idonee allo scopo.
10. Sui prodotti oggetto della vendita promozionale occorre indicare il prezzo normale di vendita e lo sconto in percentuale.
11. Nella pubblicità è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari, anche come termine di paragone, salvo che l'esercente non sia in grado di dimostrare che le merci effettivamente provengono da una vendita effettuata ai sensi dell'art. 106 del R.D. 16/3/1942 n. 267 e successive modificazioni.
12. Ai fini di una corretta informazione al consumatore **gli artigiani, gli industriali ed i produttori agricoli che, nell'offerta delle merci vendute nei luoghi diversi da quelli di produzione o da quelli adiacenti ai luoghi di produzione**, presentino condizioni favorevoli di acquisto rispetto ai prezzi normalmente praticati, sono soggetti agli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 50 - INSEDIAMENTO DI SEXY SHOP

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i sexy shop e gli altri esercizi che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico non possono insediarsi ad una distanza inferiore a **mt. 100** da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi.
La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. Tutti i sexy shop e gli altri esercizi che vendono prodotti pornografici, sono tenuti a non esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico.

Art. 51 - INSEDIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Chi intende iniziare un'attività di commercio **all'ingrosso, di produzione di beni o di servizi, o di qualsiasi altra attività che non sia già soggetta al rilascio di autorizzazione, da parte del Comune, o di comunicazione al medesimo, per effetto di specifiche norme**, deve presentare preventivamente una **comunicazione** d'insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello unico del Comune.

Tale comunicazione, necessaria esclusivamente ai fini meramente conoscitivi della realtà produttiva del territorio comunale, dovrà essere presentata ad avvenuto insediamento dell'attività, e subordinatamente al rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analogha comunicazione.

Art. 52 - SANZIONI

1. Salvo che non sia disposto diversamente, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

2. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro 90 (novanta) giorni. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione;
3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa **dal Responsabile del procedimento comminatorio della sanzione.**
4. **Il Responsabile di Area cui fa capo il Responsabile del procedimento di cui al comma 3**, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume, con apposito atto, le seguenti determinazioni:
 - applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
 - archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative pecuniarie.
5. La conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

Art. 53 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Allegati:

Elenco autorizzazioni di polizia amministrativa (alla data di adozione del presente regolamento)

Art. 19 DPR 616/77 : competenze trasferite ai Comuni
Art. 163 D. Lgs. 112/98: competenze trasferite ai Comuni
Art. 164 D. Lgs. 112/98: abrogazione di norme
Artt. 117 e 118 della Legge Costituzionale 3/2001 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione)

Artt. 11, 12 e 92 TULPS : requisiti morali cui sono assoggettate le licenze di polizia amministrativa.

Art. 86 TULPS: licenze per esercizi pubblici, **trasferite ai Comuni dal DPR 616/77.**

Art. 37 TULPS: Licenza per vendita ambulante di armi da punta e da taglio, **competenza trasferita ai Comuni dal D. Lgs. 112/98**

Art. 57 TULPS: licenza per concessione e sparo fuochi d'artificio
(vedi anche art. 110 regolamento TULPS per licenza ai sensi art. 57 da rilasciare per le LUMINARIE

Art. 58 TULPS: gas tossici

Art. 60 TULPS: Ascensori – vedi ora **DPR 162/99, e DPR 459/1996, competenza trasferita ai Comuni dal D. Lgs. 112/98.**

Art. 68 TULPS spettacoli e trattenimenti pubblici
Art. 69 TULPS: pubblici trattenimenti
Art. 80 TULPS: licenza di agibilità
Artt. 141 – 141-bis e 142 del Regolamento TULPS 635/1940 (commissione vigilanza)
Competenze trasferite ai Comuni dal DPR 616/77

Art. 108 TULPS: Affittacamere, **in parte abrogato dal DPR 311/2001 (competenza trasferita ai Comuni dall'art. 163 del D. Lgs. 112/98**

Art. 110 TULPS – videogiochi – **competenza trasferita ai Comuni dal DPR 616/77 in quanto rientrante tra le licenze ex art. 86 TULPS**
DECRETO INTERSETTORIALE VIDEOGIOCHI:

Art. 115 TULPS: Agenzia di affari – competenza trasferita ai Comuni dal D.Lgs. 112/98
Art. 120 TULPS: Registro giornale degli affari per gli esercenti le pubbliche agenzie
Att. 204 e seguenti del Regolamento TULPS 635/1940 sulle agenzie di affari

Art. 126 TULPS: dichiarazione per le cose antiche ed usate – **competenza trasferita ai Comuni dal DPR 616/77**
Art. 128 TULPS: Registro di carico e scarico merci per i commercianti di cose antiche o usate o noleggio merci.

Art. 158 R.D. 635/1940: esercenti noleggi senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette – **ABROGATO DAL D.P.R. 481/2001**

Art. 196 R.D. 635/1940: esercizi di rimessa di veicoli – **ABROGATO DAL DPR 480/2001**

Art. 1 – comma 2 Legge 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

STRALCIO DA LEGGE 18.04.1975 N. 110 – NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI
Per le autorizzazione per Istruttore/Direttore di Tiro: competenza trasferita ai Comuni dall'art. 163, c. 2, lett. g) del D. Lgs. 112/98)

STRALCIO DA L.R. 04.05.1982 N. 19
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica

DPR 19.12.2001 N. 480 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.

D.P.R. 19-12-2001 n. 481

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

D.P.R. 30-4-1999 n. 162

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

(NON ALLEGATA – SI RIMANDA AL TESTO IN ATTI).

D.P.R. 18-4-1994 n. 342

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio.

D.P.R. 19-3-1956 n. 302

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

STRALCIO: ARTICOLO 27 – LICENZA PER ATTIVITA' DI FOCHINO

L. 15-1-1992 n. 21

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

STRALCIO ART. 1 LEGGE 426/1971: commercio congiunto ingrosso e dettaglio

Art. 4 del D.Lgs. 18-5-2001 n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

Stralcio dal D. lgs. 25.02.2000 n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi:

Art. 21 L.R. 14/2003

Art. 9 L. 287/1991

Art. 231 TT.UU.LL.SS. 1265/1934
Art. 31 DPR 327/1980

MODULISTICA POLIZIA AMMINISTRATIVA

Elencazione esemplificativa di Licenze e Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	
1. DIA per Agenzia di affari (115 tulps)- competenza trasferita ai Comuni dal D.Lgs. 112/98 ATTIVITA' SOGGETTA ANCHE A TENUTA REGISTRO VIDIMATO AI SENSI ART. 120 TULPS	modello di DIA in atti
2. Autorizzazione (dietro domanda) utilizzo gas tossici (58 TULPS) e R.D. 09.01.1927, n. 147 – L.R. 04.05.1982, N. 19 (che assegna la competenza ai Comuni)	modello di domanda in atti
3. Autorizzazioni per attività di Agriturismo L.R. 26/94 in quanto rilasciata anche ai sensi art. 86 TULPS.	Modulistiche c/o Fascicolo Agriturismo
4. DIA per attività di affittacamere in quanto rilasciata anche ai sensi art. 108 TULPS – Competenza trasferita ai Comuni dall'art. 163 del D. Lgs. 112/98	Modulistiche c/o fascicolo Affittacamere
5. Denunce di inizio attività per installazione di ascensori e montacarichi e assegnazione numero di matricola (DPR 162/99) ex art. 60 TULPS, la cui competenza è stata trasferita ai Comuni dal DPR 626/77 e poi abrogato dal DPR 162/99 6. Denuncia di inizio attività per installazione piattaforma elevatrice per diversamente abili e rilascio numero matricola (DPR 459/1996) 7. Comunicazione messa in esercizio piattaforma elevatrice per diversamente abili (DPR 459/1996)	Vedi Modelli: <ul style="list-style-type: none"> • DIA per messa in esercizio e richiesta numero matricola • DIA per installazione H • DIA per messa in esercizio H e richiesta numero matricola • Assegnazione n. matricola per piattaforma elevatrice per disabili • Assegnazione n. matricola per ascensore.
8. Denuncia inizio attività noleggio senza conducente (DPR 481/2001) – ex artt. 86 TULPS e art. 158 reg attuazione tulps, abrogato dal DPR 481/2001	Modello di DIA in atti
9. Dichiarazione sotto forma di DIA di Commercio di cose antiche e usate (126 tulps, competenza trasferita ai Comuni dal DPR 616/77) ATTIVITA' SOGGETTA ANCHE A TENUTA REGISTRO VIDIMATO AI SENSI ART. 128 TULPS	Modello di DIA in atti
10. Dichiarazione inizio attività facchinaggio (DPR 342/94) – ex art. 121 tulps, già abrogato dal DPR 342/94 nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino, e poi abrogato tutto dal DPR 311/2001 – Vigè ancora il comma che vieta l'attività di ciarlatano. La competenza amministrativa è stata trasferita al Comune dal DPR 616/77	Modello di DIA in atti
11. Licenza di agibilità per pubblici spettacoli (80 tulps) competenza trasferita ai Comuni dal DPR 616/77	modello di domanda in atti modello di licenza in atti
12. Licenza per attività di fochino (DPR 302/56) dietro domanda – trasferita al comune dall'art. 163 del D. Lgs. 112/98.	modello di domanda in atti modello di licenza in atti
13. Licenza per concessione e sparo di fuochi d'artificio (57 TULPS che pone la competenza a carico della	modello di domanda in atti modello di licenza in atti

autorità locale di P.S.)	
14. DIA per installazione di apparecchi da gioco (110 tulps) – rientra sempre tra quelle ex art. 86 TULPS	Modello di DIA in atti
15. Licenza per pubblici trattenimenti (69 tulps) nell'attività imprenditoriale (permanente o saltuaria) dietro domanda – competenza trasferita ai comuni dal DPR 616/77	fac-simile – senza agibilità.
16. Licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (68 TULPS) nell'attività imprenditoriale (permanente o saltuaria) dietro domanda - competenza trasferita ai comuni dal DPR 616/77	fac-simile – con agibilità parere del tecnico.
17. Licenze per esercizi pubblici (alberghi, locande, pensioni trattorie osterie e caffè di <i>cui all'art.86 tulps</i>) - (le autorizzazioni rilasciate hanno valore anche ai sensi art. 86 tulps) competenza trasferita ai comuni dal DPR 616/77	Domande e autorizzazioni e/ DIA sulla base delle specifiche tipologie di attività
18. Licenze Taxi e Autorizzazioni Noleggio con conducente L.21/92 (dietro domanda) – non discende dal TULPS	modello di domanda in atti(che deve essere allegata al bando di partecipazione) modello di licenza in
19. Denuncia inizio attività per vendita ambulante di armi da punta e da taglio ex artt. 37 tulps – competenza trasferita ai Comuni dal D. Lgs. 112/98	Modello di DIA in atti
20. Vidimazione registri 120 –128 tulps (per attività di agenzie di affari e vendita cose antiche ed usate)	modello di domanda in atti
Dia per autorimesse DPR 480/2001– ex art. 86 tulps e 196 reg attuazione, abrogato dal DPR 480/2001 – non è soggetta a tenuta registro vidimato	Modello di DIA in atti
21. COMUNICAZIONE PER RIPRESE CINEMATROFATICHE . ex art. 76 TULPS – abrogato poi dal D. Lgs. 112/98, fermo restando l'obbligo di tempestiva informazione scritta alla AUTORITA' LOCALE DI P.S. (SINDACO)	Modello di comunicazione in atti
22. Domanda per direttore e/o istruttore di tiro (art. 31 L. 18.04.1975 n. 110) competenza trasferita dall'art. 163, c. 2, lett. g) D. Lgs. 112/98.	modello di domanda in atti modello di autorizzazione in atti
23. Comunicazione vendita produttori agricoli – D. Lgs. 228/2001	Modello di comunicazione in atti
24. Dichiarazione vendita opere ingegno – art. 4. c. 2 D. Lgs. 114/98	Modello di dichiarazione in atti
25. Comunicazione saldi fine stagione – Del GR 1732/99 E 2549/2003	Modello di comunicazione in atti
26. Comunicazione vendite sottocosto – DPR. 218/2001	Modello di comunicazione in atti
27. Comunicazione vendita liquidazione – Del GR 1732/99	Modello di comunicazione in atti

Nota: L'art. 111 del TULPS (licenza per esercizio di tipografia) è stato abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 112/98, fermo restando l'obbligo di informazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura)

Art. 19 – DPR 616/1977

19. Polizia amministrativa.

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) [la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76] (2); abrogato

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma; (articolo abrogato dal D.P.R. 311/2001 – vedi ora rilascio autorizzazioni temporanee di somministrazione ai sensi art. 10 L.R. 14/2003

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111; (art. poi abrogato dall'art. 163 del D. Lgs. 112/98)

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124; (*abrogato*)

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, **facchino**, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. **121**; (*art. 121, per l'attività di facchino, abrogato dal DPR 342/1994; in seguito l'art. 121 è stato tutto abrogato dal DPR 311/2001, tranne la parte che si riferisce al divieto di esercitare il mestiere di ciarlatano*).

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156; (*Abrogato dall'art. 3, L. 18 novembre 1981, n. 659, riportata alla voce Partiti politici.*)

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62; *L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente articolo, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.*

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (2/a).

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme (2/a).

(2) Numero abrogato dall'art. 164, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, riportato al n. CLXXX.

(2/a) Con *sentenza 24 marzo 1987, n. 77* (Gazz. Uff. 1° aprile 1987, n. 14 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma. Per l'abrogazione di parte dei commi quarto e quinto, vedi, peraltro, l'art. 164, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, riportato al n. CLXXX.

(2/a) Con *sentenza 24 marzo 1987, n. 77* (Gazz. Uff. 1° aprile 1987, n. 14 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma. Per l'abrogazione di parte dei commi quarto e quinto, vedi, peraltro, l'art. 164, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, riportato al n. CLXXX.

Art. 163 – D.to Lgs. 112/1998

163. Trasferimenti agli enti locali.

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 128 della *Costituzione*, **sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:**

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (199)*, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (199)*;

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni (*199/cost*);

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del *decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (200)*;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (201);

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (202);

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(OMISSIS: trasferimenti alle Province)

2. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 164 – D.to Lgs. 112/1998

164. *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086 (206), nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 (207);

b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (208), fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;

c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (209);

d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (209), nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;

e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;

f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (209), nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole «rappresentazioni cinematografiche e teatrali» sono abrogate.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

Costituzione della Repubblica Italiana
cost. art. 118.

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma *dell'articolo 117*, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (1)

A) Disposizioni generali

D.P.R. 28-5-2001 n. 311

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999).
 Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2001, n. 178.

EpigrafePremessa1. Campo di applicazione.2. Semplificazioni a carattere generale.3. Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi.4. Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo.5. Semplificazioni dei procedimenti concernenti il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.6. Abrogazioni.7. Disposizioni transitorie.8. Disposizione finale.**D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 (1).**

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999).

 (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2001, n. 178.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

... omissis...

Emana

il seguente regolamento:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;

b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;

c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

2. Semplificazioni a carattere generale.

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (2);

b) (3);

c) (4);

d) (5);

e) all'articolo 15, primo comma, le parole «conforme alla legge sul bollo», sono sostituite dalle seguenti: «conforme alla legge sul bollo, se prescritto»;

f) (6);

g) (7);

h) (8);

i) (9);

(2) Aggiunge due commi all'art. 11, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(3) Sostituisce l'art. 12, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(4) Aggiunge l'art. 12-bis al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(5) Sostituisce l'art. 14, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(6) Aggiunge un comma all'art. 16, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(7) Sostituisce il secondo comma dell'art. 152, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(8) Sostituisce il secondo comma dell'art. 195, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(9) Aggiunge un comma all'art. 247, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

3. Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi.

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) (10);

b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «in cui il richiedente ha la sua residenza,» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,»;

2) (11).

(10) Sostituisce il secondo comma dell'art. 47, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(11) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 61, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

4. Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo.

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) (12);

b) (13);

c) al secondo comma dell'articolo 144, le parole «articolo 142, n. 3», sono sostituite dalle seguenti: «articolo 141, primo comma, lettera e)».

(12) Sostituisce il primo comma dell'art. 116, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(13) La presente lettera, rettificata con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222), **sostituisce, con gli articoli 141, 141-bis e 142, gli originari artt. 141 e 142, R.D. 6 maggio 1940, n. 635**.

5. Semplificazioni dei procedimenti concernenti il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

1. (14).

(14) Aggiunge l'art. 4-*bis* al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

6. Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonché gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ARTICOLI DAL TULPS 773/1931

11. (art. 10 T.U. 1926). - **Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:**

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (6/b).

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione (5/cost) (6/cost).

12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (7), non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

92. (art. 90 T.U. 1926). - **Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89** (L'art. 1, [L. 14 ottobre 1974, n. 524](#), riportata alla voce *Commercio di vendita al pubblico*, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, [L. 25 agosto 1991, n. 287](#), riportata alla stessa voce.) **non possono essere date** a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo (73), o per infrazioni alla legge sul lotto (74), o per abuso di sostanze stupefacenti (75).

86. (art. 84 T.U. 1926). - **Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi (65), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche (66), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (67), ovvero locali di stallaggio e simili (67/a).**

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (68).

La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati (68/a).

37. (art. 36 T.U. 1926). - È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi (25). È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore (25/a).

(25/a) Vedi, anche, l'art. 163, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, riportato alla voce **Regioni, che ha trasferito la competenza ai Comuni**

57. (art. 56 T.U. 1926). - **Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa (34).**
È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

58. (art. 57 T.U. 1926). - **È vietato l'impiego di gas tossici (35) a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione (36).**

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (37) se il fatto non costituisce un più grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

60. (art. 59 T.U. 1926). - [Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto (38)] (38/a).

(38/a) Articolo abrogato dall'art. 20, *D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162*, riportato alla voce **Ascensori e montacarichi in servizio privato.**

68. (art. 67 T.U. 1926). - **Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (48) (48/a).**

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali (49).

69. (art. 68 T.U. 1926). - **Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.**

80. (art. 78 T.U. 1926). - **L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (61).**

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza (62).

Art. 110 TULPS

6. **Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito**, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque anche in parte le sue regole fondamentali (84/a).

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (84/b), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni (84/c);

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (84/d).

7-*bis*. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del *poker* o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 (84/e).

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria (84/f).

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

108. (art. 106 T.U. 1926). - Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza (82/a).

[La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati] (82/b).

Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

(abrogato in parte dal D.P.R. 311/2001 – competenza trasferita ai Comuni dall'art. 163 del D. Lgs. 112/98 – DIA)

Capo IV - Delle agenzie pubbliche (96) (96/a)

(giurisprudenza)

115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi **agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari**, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore (97).

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (98).

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza (98/a).

126. (art. 127 T.U. 1926). - Non può esercitarsi il **commercio di cose antiche o usate** senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza (108) (108/a).

120. (art. 121 T.U. 1926). - **Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari**, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

121. (art. 122 T.U. 1926). - [Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni (104), di cenciaino, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, **facchino** (105), cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione] (105/a).

[L'iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dall'art. 11 né a quella prevista dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne] (105/b).

È vietato il mestiere di ciarlatano (105/c). (E' L'UNICO COMMA CHE RIMANE IN VIGORE)

(103) Vedi, anche, gli artt. 224-247, *R.D. 6 maggio 1940, n. 635*, riportato al n. A/II, con il quale è stato

(105/a) Comma abrogato dall'art. 6, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.

(105/b) Comma abrogato dall'art. 6, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.

L'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, riportato alla voce Cooperazione e cooperative, ha abrogato il presente art. 121, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi, anche, gli artt. 33 e 38, *L. 24 novembre 1981, n. 689*, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

128. (art. 129 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti (109/a).

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

158. [Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 86 della legge (192); ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge (193)] (194).

(194) Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481.

ARTICOLI DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL TULPS – R.D. 635/1940

141. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite **commissioni di vigilanza** aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (161/a).

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (162).

(161/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2003, n. 1).

(162) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-bis e 142, dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).

141-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente

medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo (163).

(163) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-*bis* e 142, dall'art. 4, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).

142. Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-*bis*.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-*bis*.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-*bis*, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità (164).

(164) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-*bis* e 142, dall'art. 4, *D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).



196. [Gli esercenti **autorimesse** hanno l'obbligo della tenuta di un registro in cui siano annotate, all'atto del ricovero dell'autoveicolo: nome, cognome e paternità (233) del conducente, data, numero e autorità che

ha rilasciata a questi la patente di abilitazione, targa, marca, tipo, colore dell'autoveicolo, ora dell'entrata ed uscita di esso.

Detti esercenti hanno altresì l'obbligo di notificare con apposita scheda i dati di cui sopra all'autorità locale di pubblica sicurezza entro ore dodici dall'arrivo, specificandone la provenienza.

Per i registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento] (234).

(233) L'annotazione della paternità non è più richiesta conseguentemente al disposto di cui alla L. 31 ottobre 1955, n. 1064, contenente, fra l'altro, disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti. Tale legge, infatti dispone, con l'art. 2, che si omette l'indicazione della paternità e della maternità in tutti quegli atti, dichiarazioni, denunce o documenti, nei quali la persona venga indicata per un fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o filiazione e, con l'art. 3, che in tutti i casi nei quali si effettui tale omissione, si provveda ad indicare il luogo e la data di nascita.

(234) Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.

§ 17 - Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari (247).

204. La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge (248), deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.

Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937, numero 2650 (249).

Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma terzo, della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, recante norme per la attuazione della predetta legge 10 maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito (250).

Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.

(247) Vedi, anche, gli artt. 115-120, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

205. Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge (251), si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (252).

Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

(251) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(252) Per quanto riguarda la disciplina della professione di mediatore, vedi anche L. 21 marzo 1958, n. 253, gli articoli 1-4 della quale sono riportati nella nota posta all'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

206. Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge (253) le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 (254) e, in genere, le

agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

(253) Trattasi del *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(254) Contenente norme sul disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli.

207. Non può essere concessa licenza per lo esercizio della mediazione per le professioni liberali.

208. Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge (255), chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.

219. Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.

220. I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

221. Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.

222. Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.

223. Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale delle corporazioni (261), ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.

All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.

STRALCIO DALLA LEGGE 30 MARZO 2001 N. 125:

L. 30-3-2001 n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 90.

Capo I - Disposizioni generali

1. Oggetto - Definizioni.

1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcolodipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.

2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

**STRALCIO DA LEGGE 18.04.1975 N. 110 – NORME INTEGRATIVE DELLA
DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI
ESPLOSIVI.**

31. Vigilanza sulle attività di tiro a segno.

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430 ⁽²¹⁾, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9 ^(21/a).

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

- a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
- b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 ⁽²²⁾;
- c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
- d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.

La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ⁽²³⁾, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000 ^(23/a).

(21) Riportato alla voce Tiro a segno nazionale.

(21/a) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.

(22) Riportato al n. A/I.

(23) Riportato al n. A/II.

(23/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

STRALCIO DA L.R. 04.05.1982 N. 19

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica

Art. 5

Competenze del Sindaco.

Salvo quanto previsto nel successivo titolo IV, spetta al Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, adottare tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi, compresi quelli già di competenza dei Medici e Veterinari provinciali, Ufficiali sanitari, Veterinari comunali e consorziali.

Compete, inoltre, al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi del T.U. della legge comunale e provinciale e dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'adozione delle misure di salvaguardia previste dalla normativa nazionale in materia di profilassi e di risanamento, compreso l'ordine di abbattimento di animali infetti.

Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza, il Sindaco si avvale dei servizi dell'Unità sanitaria locale dandone comunicazione al Presidente del Comitato di gestione.

L'organizzazione dei servizi dell'Unità sanitaria locale garantisce al Sindaco le condizioni per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

Art. 6

Competenze dei Comuni.

Tutte le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, che non sono espressamente riservate ad altri enti od organi, sono attribuite ai Comuni che le esercitano tramite le competenti Unità sanitarie locali secondo le modalità previste nella presente legge.

Le funzioni di cui alle lettere a) e b), c), d) ed e) dell'articolo 7 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alle Regioni, sono subdelegate ai Comuni e sono svolte secondo quanto disposto nel precedente comma.

Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di direzione ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, comunica ai Comuni le istruzioni del Governo centrale, cui gli stessi sono tenuti ad uniformarsi.

In caso di inerzia degli enti subdelegati, la Giunta regionale invita i Comuni a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede la Giunta stessa.

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.

Epigrafe

Premessa

- 1.**
- 2.**
- 3.**
- 4.**

D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 (1).

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

.. omissis...

Emana il seguente regolamento:

1. 1. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l'attività.

2. 1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

2. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

4. 1. È abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. All'articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti parole: «esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture».

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.

Epigrafe

Premessa

- 1.**
- 2.**
- 3.**

D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 (1).

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

.. omissis..

Emana il seguente regolamento:

1. 1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

2. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

3. 1. È abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

Epigrafe

Premessa

1. Oggetto e definizioni.
2. Esercizio dell'attività di facchino.
3. Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio.
4. Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
5. Norme abrogate.
6. Entrata in vigore del regolamento.

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342 (1).

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

.. omissis...

Emana il seguente regolamento:

1. Oggetto e definizioni.

1. **Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (3) ed i procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (3), disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4), e dalla legge 3 maggio 1955, n. 407 (5).**

2. Ai fini del presente regolamento si intende: per «testo unico», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4); per «autorità», l'autorità locale di pubblica sicurezza; per «ufficio provinciale», l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. Esercizio dell'attività di facchino.

1. **L'attività di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6), modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (3), può essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorità, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperienza di prove a ciò destinate, ove previste.**

2. **L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa.**

3. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma.

4. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.

3. Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

1. La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407 (5), e le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della stessa legge sono soppresse.

4. Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

1. Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad essi attribuite dalla legge 22 luglio 1961, n. 628 (7), recante: «Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». Agli uffici provinciali sono altresì attribuite le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle commissioni di cui all'articolo 3.

2. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorità trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attività ricevute ai sensi del presente regolamento.

5. Norme abrogate.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (3), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 121 del testo unico, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. È abrogata, altresì, la legge 3 maggio 1955, n. 407 (5).

6. Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.P.R. 19-3-1956 n. 302

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

STRALCIO: ARTICOLO 27 – LICENZA PER ATTIVITA' DI FOCHINO

27. Licenza per il mestiere del fochino.

Le operazioni di:

- a) disgelamento delle dinamiti;
- b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
- c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
- d) eliminazione delle cariche inesplose;

devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere. ()**

La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:

- a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
- b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
- c) delle cognizioni proprie del mestiere;
- d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.

All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.

A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.

Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.

() Competenza trasferita al Comune dall'art. 163 del D. Lgs. 112/98**

Epigrafe

1. Autoservizi pubblici non di linea.

2. Servizio di taxi.

3. Servizio di noleggio con conducente.

4. Competenze regionali.

5. Competenze comunali.

6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

7. Figure giuridiche.

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

9. Trasferibilità delle licenze.

10. Sostituzione alla guida.

11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

12. Caratteristiche delle autovetture.

13. Tariffe.

14. Disposizioni particolari.

15. Abrogazione di norme.

L. 15 gennaio 1992, n. 21 (1).

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1/a) (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.

(1/a) Vedi, anche, la L. 11 agosto 2003, n. 218.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 2 febbraio 1998, n. 24;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 17 dicembre 2002, n. 79/D;

- Ministero delle finanze: Circ. 17 dicembre 1996, n. 290/D.

(giurisprudenza di legittimità)

1. Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

2. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3. Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

4. Competenze regionali. (omissis)

5. Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (3), come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

(3) Riportato alla voce Circolazione stradale.

7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della *legge 8 agosto 1985, n. 443 (4)*;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

(4) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

9. Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata,

purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. Sostituzione alla guida. (omissis)

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo

11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. (omissis)

12. Caratteristiche delle autovetture. (omissis)

13. Tariffe. (omissis)

14. Disposizioni particolari. (omissis)

15. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

STRALCIO ART. 1 LEGGE 426/1971, COME SOSTITUITO DALLA L. 320/1975

È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per edilizia;
- legnami (2/a).

ART. 4. DEL D. LGS. 228/2001

Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 (3).

(3) Sull'applicabilità della disciplina di cui al presente articolo vedi l'art. 4, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

Stralcio dal D. lgs. 25.02.2000 n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi:

Art. 1 – Definizioni – Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

... **omissis** ...

g) **Commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale.**

Art. 21 Legge 14/2003 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE)

Art. 21 - Norme finali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n. 287 del 1991, fatti salvi l'articolo 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 della presente legge e l'articolo 9.

Art. 9 legge 287/1991 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.)

9. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.

dal TT.UU.LL.SS. R.D. N. 1265/1934

Capo V - Degli alberghi.

(giurisprudenza)

231. Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (211), **occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione** del podestà, che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario (212).

Contro il provvedimento del podestà, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.

La decisione del prefetto è definitiva.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (212/a) (213).

(213) Le disposizioni degli artt. 231 e 232 del presente T.U. sono state estese dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112, riportata alla voce Affittacamere, alle pensioni, locande, alberghi diurni, affittacamere, ristoranti, trattorie, mescite, caffè, osterie.

DAL D.P.R. 26-3-1980 n. 327 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

31. Requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e bevande.

Gli spacci di vendita ed i banchi di generi alimentari debbono essere forniti, sia nelle mostre che negli eventuali depositi, di mezzi idonei ad una adeguata conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.

Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, i locali destinati a cucina e magazzini, nonché gli impianti ed i servizi, debbono essere riconosciuti idonei a norma dell'art. 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112. Le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature ed i materiali che comunque sono destinati a venire a contatto con gli alimenti debbono essere conformi alle norme vigenti.

Le norme particolari concernenti l'igiene degli spacci, delle mescite, delle trattorie e degli altri esercizi pubblici nei quali vengono manipolate e somministrate sostanze alimentari, sono stabilite dai regolamenti comunali d'igiene.

I regolamenti medesimi fissano altresì i requisiti igienici necessari per la vendita promiscua di alimenti.

La vendita ambulante di sostanze alimentari, ove non espressamente vietata dalle norme vigenti, deve essere effettuata con mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro natura od alle loro caratteristiche.

...Omissis....